

NB. Le informazioni che seguono sono da considerarsi solo a titolo informativo. Rivolgersi sempre ad un professionista abilitato o patronato.

Legge 104: la guida completa

L'ordinamento giuridico nostrano sancisce a livello costituzionale l'importanza dell'uomo come individuo sociale. L'[art. 3 della Carta fondamentale](#) recita, infatti: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, **di condizioni personali e sociali**. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana..."*.

Questo dettame Costituzionale deve tradursi in norme statali che, avendo l'alto fine di realizzare quell'uguaglianza, aiutino gli individui portatori di minorazioni garantendogli - ad ogni effetto di legge - parità di diritti e dignità sociale.

Sommario

1. Che cos'è la Legge 104?
2. Le finalità delle Legge 104
3. Chi può usufruire della Legge 104?
4. I requisiti per accedere alla Legge 104
5. Legge 104: come funziona?
6. La visita dinanzi alla Commissione medica
7. Le agevolazioni previste dalla Legge 104
8. Quali sono i permessi previsti dalla Legge 104?
9. Precisazioni sui permessi
10. I requisiti per ottenere i permessi
11. Legge 104: solo una persona può accedere ai permessi per il familiare?
12. Permessi per assistere più soggetti disabili
13. Come richiedere i permessi e i benefici previsti dalla Legge 104? Che documentazione presentare?
14. Il preavviso da dare al datore di lavoro
15. Il congedo straordinario di cui alla Legge 104
16. Agevolazioni per l'acquisto di veicoli
17. Le spese mediche: detrazioni e deduzioni
18. Legge 104 e pensione anticipata
19. Legge 104 e covid-19

1. Che cos'è la Legge 104?

Con il termine "**Legge 104**" si intende la legge quadro risalente al febbraio del 1992 emanata dal legislatore per dettare, all'interno dell'ordinamento, i principi generali inerenti "*diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" (art.2 L.n.104/1992).

La norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia all'individuo disabile, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.

2. Le finalità delle Legge 104

Le precipue finalità della legge 104 sono indicate a chiare lettere nell'**art. 1** della normativa, e sono orientate:

- al garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all'interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società;
- prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l'autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici - patrimoniali;
- perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l'ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica;
- predisporre interventi per contrastare e debellare l'emarginazione del disabile.

L'integrazione promossa dalla normativa riguarda in maniera trasversale ogni ambito della società, dalla famiglia al mondo del lavoro, dai trasporti alle infrastrutture e ancora dall'ambito sanitario a quello sportivo, passando per il fondamentale ambito dell'istruzione e della ricerca scolastica e universitaria.

3. Chi può usufruire della Legge 104?

La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili; il legislatore ha cristallizzato nell'**art.3** cosa si intende per **persona handicappata**: *“colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”*.

La disciplina voluta dal legislatore però, nel prevedere una serie di misure e agevolazioni, tiene anche in debita considerazione altre persone oltre al disabile: difatti se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell'unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch'essi fruitori delle misure previste della legge 104.

4. I requisiti per accedere alla Legge 104

Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, il requisito cardine è rappresentato dal riconoscimento di un handicap così come inquadrato al comma 1 dell'art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita; in virtù della varietà delle misure previste poi, ogni agevolazione può richiedere ulteriori condizioni specifiche oltre al riconoscimento dell'handicap. Menzione a parte merita invece la c.d. **“situazione di gravità”** prevista dal **comma 3 dell'art.3**, il quale recita: *“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”*; gravità che dunque diventa requisito dirimente di alcune delle agevolazioni previste.

La legge, infine, si applica a tutti coloro che sono residenti domiciliati o stabilmente dimorati in Italia, anche se stranieri o apolidi.

5. Legge 104: come funziona?

Le tutele e i diritti previsti dalla Legge 104 passano attraverso l'**accertamento delle minorazioni**, cui si faceva riferimento nei paragrafi precedenti, accertamenti **effettuati dalle apposite commissioni mediche** istituite presso le unità sanitarie locali **ASL** integrate dall'operatore sociale e dall'esperto medico in base al caso da esaminare.

L'iter procedurale prevede in primo luogo che il proprio medico di base (c.d. medico curante o di famiglia) predisponga il certificato medico introduttivo:

- a tal proposito compila un predisposto modello (cod.SS3) nel quale certifica la disabilità del soggetto per il quale si fa domanda, elencando tutte le patologie che lo riguardano.
- invia telematicamente all'INPS il documento utilizzando l'apposito portale del sito www.inps.it

Successivamente l'interessato deve procedere ad inoltrare **domanda per "accertamento dell'handicap"** quale requisito sanitario che dà diritto poi alle agevolazioni della Legge 104; la presentazione deve avvenire sempre in maniera telematica:

- mediante l'apposito portale dell'INPS denominato **"Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito"** (questa modalità è direttamente fruibile dal cittadino che però sovente si rivolge ad enti di patronato abilitati a sbrigare le medesime pratiche).
- **Contact Center** – chiamando da rete fissa al numero **803164** gratuito riservato all'utenza e da rete mobile al numero **06164164**

Una volta presentata la domanda, nei successivi 30 giorni – 15 per patologie oncologiche – il richiedente sarà convocato a visita mediante raccomandata a/r; la visita si svolgerà dinanzi alla ridetta commissione medica della ASL, qui ci si recherà muniti di documento d'identità valido, del certificato del medico curante e di tutta la certificazione medica in proprio possesso.

6. La visita dinanzi alla Commissione medica

All'esito della visita ed esaminate le carte, la Commissione è chiamata a decretare o meno lo stato di disabilità; il riconoscimento di tale stato può essere:

- definitivo, qualora il quadro patologico sia irreversibile o addirittura inaggravante e non vi saranno future visite di revisione
- tale da poter essere sottoposto a revisione (con nuova e successiva chiamata a visita) ad una certa data.

Terminata la visita viene redatto il verbale con cui la commissione si pronuncia circa la domanda, tale verbale verrà inviato dall'INPS al richiedente e in caso di diniego del requisito sanitario questi potrà presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie.

La disciplina contenuta nel **D.l. n.324/1993 al comma 3- bis** stabilisce: *“La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro **novanta giorni** dalla data di presentazione della domanda”, se ne deduce che anche il certificato inviato dal medico curante perde efficacia dopo questo lasso di tempo.*

Se la commissione non si pronuncia entro i primi 45 giorni dalla presentazione della domanda, nei casi in cui si chiedi il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità - al solo fine di ottenere le agevolazioni ed i permessi(lavorativi) previsti dagli art. 21 e 33 della legge 104 e art.42 del D.lgs. n. 151/2001 - gli accertamenti *“sono effettuati, in via provvisoria...da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato...L’accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione”* (art. 2 comma 2 e 3 del D.l. n.324/1993).

7. Le agevolazioni previste dalla Legge 104

L’integrazione quale fulcro della legge 104 passa attraverso vari tipi di **agevolazioni riguardanti i disabili**; la normativa quadro dettata dal legislatore individua le linee guida:

- **per l’integrazione scolastica** a garanzia di un’efficiente educazione e istruzione delle persone disabili (art.12-17)
- per favorire il loro **inserimento nel mondo del lavoro** (art. 18-22)
- per favorire la **rimozione delle barriere architettoniche**, per la **mobilitazione** e la **comunicazione** (art.23-29)
- per facilitare l’**assistenza al disabile** (art 33)

I destinatari della Legge 104 possono usufruire di **detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4%** per l’acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile. Specifiche agevolazioni esistono anche per le spese mediche e l’acquisto di veicoli.

Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario verificare sempre la certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione medica ASL competente. Può usufruirne il disabile in prima persona, ma anche il familiare cui quest’ultimo sia fiscalmente a carico.

8. Quali sono i permessi previsti dalla Legge 104?

Menzione speciale tra le agevolazioni deve farsi per i **“permessi retribuiti”**; previsti dall’**art.33 al comma 3 della Legge 104** essi **consistono nel permesso, retribuito** sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, **di astenersi da lavoro**.

L’ottenimento di questa agevolazione è tuttavia riconosciuta solo a determinati soggetti ed in presenza di alcuni requisiti, difatti **possono fruire dei permessi** secondo quanto stabilito all’art.33 comma 3:

- **in prima persona coloro che disabili siano affetti da handicap in situazione di gravità**

per assistere un portatore di handicap:

- i familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, **il coniuge o i genitori biologici o adottivi**
- **i parenti o affini entro il secondo grado** della persona disabile in situazione di gravità; eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).

In merito alle persone che assistono il disabile, una grande conquista sociale è stata possibile dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà (L.n.76/2016); mediante anche la pronuncia delle Corti costituzionale con sentenza n.213/2016 si è concretizzata la possibilità di equiparare la figura del convivente di fatto e della parte dell'unione civile alle più conosciute figure familiari o parentali del disabile (coniuge, parenti, affini).

L'art.33 offre anche contezza della misura dei permessi, stando alla norma ed aiutati dai chiarimenti che l'INPS fornisce sul proprio sito, si evince infatti che **il lavoratore disabile in situazione di gravità**, ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:

- **2 ore di permesso giornaliero**
- **3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore**

I genitori biologici o adottivi/affidatari, di disabili in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all'età del figlio, se questi ha meno di tre anni, possono - sempre in maniera alternativa- beneficiare di:

- 2 ore di permesso giornaliero
- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
- **prolungamento del congedo parentale;**

se invece l'età del figlio disabili in situazione di gravità è compresa tra i 3 e i 12 anni o in caso di adozione entro i dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore:

- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
- prolungamento del congedo parentale.

il coniuge (o parte dell'unione civile o convivente di fatto), i parenti e affini di persone disabili in situazione di gravità ed i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni possono fruire di:

- 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

9. Precisazioni sui permessi

Alcune precisazioni circa i permessi retribuiti sono doverose, innanzitutto in merito alle due ore di permesso deve considerarsi come base di riferimento l'orario lavorativo giornaliero superiore o pari a 6 ore, in caso di giornata lavorativa con meno di 6 ore il permesso si riduce ad un'ora.

Quando si usufruisce del prolungamento del congedo parentale, vi è il diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per l'intero periodo di congedo.

Ancora, l'INPS con il **messaggio n. 16866/2007** chiarendo e richiamando un suo precedente messaggio -il [n.15995/2007](#)- pone l'attenzione su di un limite mensile, in altri termini un tetto orario massimo da non superare, qualora i 3 giorni di permesso vengano utilizzati in maniera frazionata. Tale limite spiega l'istituto, è calcolabile *“dividendo l'orario normale di lavoro settimanale per il numero dei giorni lavorativi settimanali, il tutto moltiplicato per 3; il risultato equivarrà alle ore mensili fruibili*. Dunque, considerando per ipotesi una settimana lavorativa di 40 ore spalmate su 5 giorni, un lavoratore, potrà beneficiare al massimo, mensilmente, di 24 ore di permesso; a titolo di esempio numericamente l'operazione sarebbe:

- $(40/5) \times 3 = 24$.

Altro aspetto importante: *“Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare”* (circ. INPS n.199/1997)

10. I requisiti per ottenere i permessi

A supporto della domanda per ottenere i permessi retribuiti e per il buon esito della stessa, c'è bisogno di alcuni requisiti fondamentali. Nello specifico, sia che il disabile chieda per sé stesso i permessi sia che gli stessi siano chiesti da uno dei soggetti che lo assiste (previsti dalla normativa), sarà necessario:

- lo stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della L. 104/92 certificato dalla commissione medica ASL competente
- essere lavoratori dipendenti (ne rimangono esclusi, quelli parasubordinati e autonomi, gli addetti ai lavori domestici ed i lavoratori agricoli solo se occupati a giornata)
- che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (h24) in una struttura sanitaria.

Nella **circolare n. 32/2012** l'INPS precisa che nelle ipotesi in cui il disabile in situazione di gravità debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; quando è in stato vegetativo o in fin di vita; o ancora quando gli stessi medici della struttura ne certifichino la necessità, i permessi retribuiti per assistere la persona disabile ricoverata possono essere eccezionalmente richiesti.

11. Legge 104: solo una persona può accedere ai permessi per il familiare?

La risposta è affermativa, la norma prevede che ***“il diritto a fruire dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità”***

Esiste un’eccezione per le persone con figlio disabile, in tale circostanza i permessi sono riconosciuti ad entrambi i genitori, a condizione che siano entrambi lavoratori dipendenti e che ne fruiscano alternativamente.

12. Permessi per assistere più soggetti disabili

Nell’ipotesi in cui invece il lavoratore si ritrova a dover assistere allo stesso tempo più soggetti disabili in situazione di gravità, può fruire di più permessi per assisterli, esclusivamente *“a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”* (art. 33 comma 3 L.104/92 - circ. INPS n. 32/2012).

13. Come richiedere i permessi e i benefici previsti dalla Legge 104? Che documentazione presentare?

Al pari della domanda per ottenere i benefici della legge 104, anche per ottenere i permessi bisogna presentare telematicamente la domanda all’INPS, il tutto va fatto compilando in ogni suo campo il **modello cod. SR08**, per eseguire correttamente la procedura si può:

- accedere autonomamente tramite SPID o PIN alla piattaforma internet dell’Istituto cliccando sul portale servizio di **“Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”**
- farsi coadiuvare da intermediari abilitati come i Patronati

Per corredare esaustivamente la domanda bisogna presentare la certificazione del medico di base, quella che attesta la disabilità in situazione di gravità rilasciata dalla commissione ASL competente o quella provvisoria ove necessario.

Sul sito dell’INPS è poi precisato che:

- *i lavoratori agricoli a tempo determinato occupato con contratto stagionale, oltre a presentare all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.*
- *Se il disabile è un figlio adottato, devono essere allegati tutti i documenti comprovanti la data ingresso in famiglia - data di adozione/affidamento - data di ingresso in Italia - data del provvedimento - tribunale competente - numero provvedimento.*

Prassi vuole che una copia della domanda per ottenere i permessi retribuiti venga inviata anche al datore di lavoro per semplice conoscenza.

14. Il preavviso da dare al datore di lavoro

Il legislatore nel corpo della Legge 104, non si è premurato di affrontare la questione del preavviso che il lavoratore dovrà fornire al proprio datore nel momento in cui si asterrà dalla sua attività lavorativa in forza dei permessi retribuiti. A tal proposito però a seguito di apposito interpello avanzato dall'associazione Nazionale di Cooperative di Consumatori, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha affrontato la questione richiamando l'esigenza di contemperare *"il buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile"*.

Nell'**interpello n. 31/2010** del 6 luglio 2010 si legge infatti:

"Si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: - il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; - purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; ...la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento...fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali"

15. Il congedo straordinario di cui alla Legge 104

Per comprendere cosa si intende per **"Congedo straordinario"** dobbiamo necessariamente partire dalla sua definizione cristallizzata nell'art. **art. 4 comma 2 L. n. 53/2000**: *"I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari... un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria."*

Trattasi evidentemente della **possibilità di astenersi dall'attività lavorativa**, possibilità che in presenza di un disabile in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, **l'art 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001 modificato ad opera del d.l. n. 119/2011 estende in ordine di priorità a:**

- *al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità*
- *ai genitori biologici o adottivi /affidatari, della persona disabile in situazione di gravità*
- *al figlio o ai fratelli /sorelle o ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità (sito inps- circolari n.32/2012 e n. 159/2013)*

Il fine è quello di garantire assistenza alla persona portatrice di handicap, la domanda per ottenere il congedo straordinario - corredata dal certificato della commissione medica attestante la disabilità grave- va presentata all'INPS compilando il **modello cod.SR10** inviandola sempre telematicamente tramite i consueti canali o con l'aiuto di

un patronato quale intermediario; una copia viene anche data al datore di lavoro. L'INPS una volta elaborata la domanda comunicherà l'esito al richiedente.

L'art. 42 prevede inoltre che:

- il lavoratore entro 60 giorni dalla richiesta può fruire del congedo (quindi assentarsi dal lavoro) per un periodo massimo di due anni, tale lasso di tempo è da considerarsi complessivamente fra tutti gli aventi diritto ed in relazione ad ogni singola persona con disabilità grave.
- chi usufruisce del congedo ha diritto a percepire un indennizzo, solitamente quantificato in virtù di tutte le voci fisse della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro precedente al periodo di congedo straordinario
- l'importo dell'indennizzo calcolato come al punto che precede, non può ad ogni modo superare una soglia annua, che viene rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e per il 2021 si attesta sui 48.738,00 euro (circ. Inps n. 10/2021)
- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa
- L'indennità a carico dell'INPS viene solitamente anticipata dal datore di lavoro.

Al pari di quanto detto per i permessi retribuiti, anche il congedo straordinario non può esser chiesto se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie e non può essere concesso che ad un solo lavoratore per la stessa persona disabile.

Unica deroga viene concessa ai genitori (biologici, adottivi/affidatari) che possono alternativamente fruire del congedo compatibilmente anche con i permessi retribuiti, sempre che avendo le misure come fine l'assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità, quando uno dei genitori utilizza il permesso l'altro non può utilizzare il congedo e viceversa.

16. Agevolazioni per l'acquisto di veicoli

Il raggiungimento di una piena dignità sociale delle persone disabili non può prescindere dal grado di autonomia personale cui l'individuo può aspirare; in tale ottica risultano fondamentali le agevolazioni fiscali atte ad eliminare le barriere architettoniche ed in parallelo, per quel che qui ci interessa, tutte le agevolazioni applicabili ai veicoli utilizzati per la mobilitazione del disabile, vale a dire:

- **la detrazione fiscale del 19%** della spesa sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione, fruibile per un solo mezzo e **per un importo massimo di 18.075,99 euro** (ogni euro di spesa in più a questa cifra non gode della detrazione)
- **un'aliquota iva ridotta al 4% sull'acquisto del veicolo**
- **l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sull'auto;** a seconda delle regioni in cui si abita, la richiesta va inoltrata all'ufficio tributi della propria Regione o all'apposito ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate o ancora all'AcI (Automobile Club d'Italia), se riconosciuta l'esenzione è valida in maniera permanente senza necessita di reiterare la richiesta
- **l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA** (Pubblico Registro Automobilistico) da richiedere all'ufficio PRA territorialmente competente

Va subito sottolineato che **dette agevolazioni sono rivolte** solo a disabili in situazione di gravità:

- con handicap psichici titolari dell'indennità di accompagnamento
- con grave limitazione di deambulazione
- persone affette da cecità e sordità (per queste persone non si applica però l'esenzione dell'imposta dovuta al PRA)
- con ridotte o impedito capacità motorie.

Benefici fruibili anche in questo caso dal familiare cui il disabile risulta a carico.

L'Agenzia delle Entrate, ricorda che la **riduzione dell'iva** su veicoli destinati ai "*disabili in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie*" prevista all'art.1 della L. n. 97/1986, riguardava solo coloro che, disabili, fossero muniti di patente speciale; solo nel 1997 **con la legge n. 449**, a prescindere dal possesso della patente speciale, **l'agevolazione è stata estesa ai disabili di cui alla legge 104** "*con ridotte o impedito capacità motorie permanenti... Iva al 4%*, che precisa l'agenzia: "*è applicabile in luogo di quella al 22% per l'Acquisto di auto nuove o usate di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico*".

Con la [circolare n.46/2001](#)(Agenzia delle Entrate) vengono indicati i documenti da produrre in sede di acquisto del veicolo, per avere gli sgravi:

- il verbale di accertamento handicap grave legge 104 emesso dalla commissione medica
- il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che attribuisce l'indennità di accompagnamento

17. Le spese mediche: detrazioni e deduzioni

Nell'area tematica dedicata alle persone con disabilità, l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali **importanti benefici e sgravi fiscali** si possono avere riguardo alle **spese mediche**.

Nello specifico **sono deducibili** dal reddito complessivo del disabile o dei familiari cui quest'ultimo risulta a carico:

- **le spese mediche generiche** (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali)
- **le spese di "assistenza specifica"**.

Per assistenza specifica deve intendersi quell'assistenza fornita da personale qualificato (infermieri, OSS, fisioterapisti, o ancora come riporta il sito: "*personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale*".

L'agenzia delle entrate chiarisce poi che:

- sono deducibili anche le spese riguardanti *“le attività di ippoterapia e musicoterapia”* solo se prescritte da un medico che ne attesti la necessità e a condizione *“che vengano eseguite in centri specializzati e direttamente da personale medico o sanitario specializzato”*;
- *“In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.”*

Per quel che riguarda invece la **detrazione dall'imposta Irpef sulle spese mediche**, bisogna distinguere i tipi di spesa medica, difatti:

- *per tutte le visite specialistiche*
- *per particolari analisi*
- *per prestazioni chirurgiche*

il disabile o il parente che lo ha a carico gode di una detrazione dall'imposta **pari al 19% della spesa, sulla parte eccedente l'importo di 129,11 euro;**

Saranno invece **integralmente detratte del 19%, a prescindere dall'importo**, tutte quelle spese dettagliatamente riportate sul sito e di seguito elencate:

- *spese per il trasporto in ambulanza del disabile*
- *per trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti*
- *spese per l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale*
- *spese di dispositivi medici rientranti tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle)*

L'Agenzia mediante risoluzione n. 79/E del 2016 porta a conoscenza che per idisabili in situazione di gravità, la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica avviene sulla sola base della certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

18. Legge 104 e pensione anticipata

L'uscita dal mondo lavorativo si ha con il pensionamento dell'individuo, per i **disabili** e per i destinatari nonché fruitori della **legge 104** è prevista la possibilità di **andare in pensione prima** che maturino tutti i requisiti anagrafici - contributivi canonicamente intesi dalle normative susseguitesi negli anni; le misure cui fare riferimento per ottenere ciò sono l'**“APE Sociale”** ed il **“pensionamento dei lavoratori precoci”**.

L'**APE Sociale** - introdotta in maniera sperimentale nel 2017 e prorogata grazie alla legge di bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2021- è **un anticipo pensionistico** consistente nell'erogazione di un'indennità mensile fruibile dal momento della presentazione della domanda fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Possono accedervi i lavoratori che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale e, come specifica l'INPS, che al momento della domanda:

- siano disoccupati a seguito di licenziamento o dimissioni
- abbiano almeno 63 anni di età
- contino 30 anni di anzianità contributiva; 36 per lavori gravosi
- non percepiscano alcuna pensione diretta.

Inoltre, vi accedono coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- **da almeno sei mesi, assistono il coniuge (parte dell'unione civile- convivente di fatto) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni**
- **abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni**

Possono invece accedere al pensionamento anticipato i **lavoratori precoci**, vale a dire quei lavoratori che sono in possesso di 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al loro diciannovesimo anno di età; questi lavoratori potranno andare in pensione con soli **41 anni di contributi** se tale soglia di contribuzione viene raggiunta entro il 31 dicembre 2026; ma, anche in questo caso, a condizione che posseggano uno dei requisiti seguenti:

- *abbiano un'invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;*
- **assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge (parte dell'unione civile- convivente di fatto) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;**
- *abbiano svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo) (sito inps).*

19. Legge 104 e covid-19

La storica **emergenza sanitaria** dello scorso 2020 ha richiesto un'importante produzione di decreti legge ed una corposa emanazione di atti amministrativi come i dpcm che noi tutti abbiamo imparato a conoscere.

La **pandemia da covid-19** o più comunemente "**coronavirus**", investendo, tra i vari aspetti, anche le nostre vite lavorative ha indotto il legislatore ad incrementare l'istituto dei permessi previsti dalla legge 104, in relazione al fatto che la quotidianità delle persone disabili ha evidentemente richiesto un'attenzione più capillare del solito a causa delle varie restrizioni che abbiamo vissuto.

In particolare il [d.l. n. 18 del 17 marzo 2020](#) c.d. “**decreto Cura Italia**” ed il d.l. n.34 del 19 maggio 2020 c.d. “**decreto Rilancio**” hanno previsto l'**estensione dei permessi legge 104 in 12 gg ulteriori** rispetto ai soliti 3 mensili, dapprima **utilizzabili** - spalmandoli- nei mesi di **marzo e aprile**, poi anche nei mesi di **maggio e giugno 2020**. La recrudescenza del virus potrebbe portare a nuove estensioni anche per questo 2021 anche se non si hanno novità in merito.

La chiusura delle scuole o meglio la sospensione della didattica in presenza, come pure la chiusura dei centri di assistenza per ragazzi, ha reso necessario prevedere un **congedo** utilizzabile in parte o per intero relativamente al periodo di chiusura. Il congedo riguarda quei lavoratori dipendenti che siano genitori di disabili in situazione di gravità ai sensi della legge 104 ([D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176/2020](#)).

Ancora, il **decreto Cura Italia** sempre in relazione alla pandemia, con l'**art. 39** esortava il diritto all'utilizzo del **lavoro agile** per tutti i **lavoratori dipendenti disabili, o che assistono un familiare disabile** in situazione di gravità art.3 comma 3 legge n. 104/92.

Misura confermata e prorogata fino al 30 giugno 2021 per i genitori di disabili, si legge infatti **all'art. 21-ter D.l. n. 104/2020: “Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali”.**

Il protrarsi dell'emergenza potrebbe portare a nuovi risvolti nel corso del tempo.

Fonte: <https://www.altalex.com/guide/legge-104>